

Unione di Comuni Cinquecittà
AQUINO – COLLE SAN MAGNO - PIEDIMONTE S. G.
ROCCASECCA - VILLA S. LUCIA
Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO

dei

CONTRATTI PUBBLICI

RELATIVI AGLI

AFFIDAMENTI BENI,

SERVIZI E LAVORI





UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI AGLI AFFIDAMENTI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

INDICE

PARTE I PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1.** Oggetto e ambito di applicazione
- Articolo 2.** Esclusioni
- Articolo 3.** Definizioni
- Articolo 4.** Principi
- Articolo 5.** Fasi della procedura di affidamento
- Articolo 6.** Criteri di selezione dell'offerta
- Articolo 7.** Commissione giudicatrice
- Articolo 8.** Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del contratto
- Articolo 9.** Forma del contratto

PARTE II DEI CONTRATTI PUBBLICI DI RILEVANZA COMUNITARIA

- Articolo 10.** Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici di rilevanza comunitaria
- Articolo 11.** Importi delle soglie comunitarie
- Articolo 12.** Metodi di calcolo del valore stimato del contratto pubblico
- Articolo 13.** Contratti misti
- Articolo 14.** Requisiti di partecipazione
- Articolo 15.** Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione
- Articolo 16.** Procedure di scelta del Soggetto contraente
- Articolo 17.** Anomalia dell'offerta
- Articolo 18.** Garanzie

PARTE III CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E DEGLI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

- Articolo 19.** Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici sotto la soglia comunitaria
- Articolo 20.** Anomalia dell'offerta
- Articolo 21.** Affidamento in economia. Norme di rinvio

PARTE IV ALTRE PROCEDURE

- Articolo 22.** Affidamento dei servizi dell'allegato IIB D.Lgs. 163/2006 : principi generali e



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ'
Provincia di Frosinone

modalità di affidamento

Articolo 23. Convenzioni con Cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

PARTE V ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 24. Responsabilità della esecuzione del contratto

Articolo 25. Contratti aggiuntivi

Articolo 26. Divieto di cessione del contratto e Subappalto

Articolo 27. Inadempimento contrattuale

Articolo 28. Penali

PARTE VI CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE

Articolo 29. Transazione

Articolo 30. Arbitrato

Articolo 31. Giurisdizione e norme procedurali

PARTE VII NORME FINALI

Articolo 32. Richiami normativi

Articolo 33. Norma di chiusura



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

PARTE I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i Contratti pubblici relativi agli Affidamenti di beni, servizi e lavori conclusi dall'Unione Cinquecittà.
2. La presente parte I detta disposizioni comuni ai Contratti pubblici sopra e sotto la soglia comunitaria ed agli Affidamenti di beni, servizi e lavori in economia disciplinati, rispettivamente, dalle parti II e III del presente Regolamento.
3. I principi desumibili dalla presente parte I si applicano anche ai Contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi delle disposizioni contenute nella parte I, titolo II, dello stesso.
4. Tale Regolamento potrà essere modificato, previa deliberazione di Consiglio, per garantirne l'adeguamento alla riorganizzazione della struttura dell'ente, necessaria per far fronte al processo di associazione delle funzioni e dei servizi, ai sensi dell'art. 14 del d.l. 78 /2010 e dell'art. 16 del d. l. 138/2011, così come modificati dall'art. 19 del d.l. 95/2012.

Articolo 2. Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:
 - a) ai Contratti pubblici relativi ai settori speciali del gas, dell'energia termica, dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti, dei servizi postali e dello sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte II del Codice dei contratti pubblici;
 - b) ai contratti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
 - c) ai contratti aventi per oggetto l'alienazione di beni mobili od immobili appartenenti al patrimonio disponibile dell'Unione Cinquecittà;
 - d) ai contratti di lavoro conclusi dall'Unione Cinquecittà con i propri dipendenti, ai contratti di somministrazione di lavoro disciplinati dagli articoli 20 e ss. del dlgs. 10 settembre 2003, n. 276, ai contratti di lavoro temporaneo disciplinati dalla legge (l.) 24 giugno 1997, n. 196 ed alle figure contrattuali agli stessi assimilabili;
 - e) ai contratti aventi ad oggetto gli incarichi di collaborazione.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

Articolo 3. Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione del presente documento si definiscono come segue:

“Regolamento”: il presente documento.

“Codice dei contratti pubblici”: il decreto legislativo (dlgs.) 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, ed ogni sua successiva modificazione e integrazione. Con la dizione “Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo dinamico automatico sia al dlgs. n. 163/2006 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti od articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare, si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti regolamentari, o le norme del medesimo siano derogate da norme legislative regionali, si applica l'art. 42 del presente Regolamento.

“Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici”: il decreto del Presidente della Repubblica (dpr.) 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Con la dizione “Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici” si compie un richiamo dinamico automatico sia al dpr. n. 207/2010 sia agli atti ad esso successivi che ne modificano, integrano o sostituiscono parti od articoli. Pertanto, ogni qualvolta nel presente Regolamento si fa menzione del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici in generale o di un suo articolo in particolare si deve intendere la norma come modificata o integrata o sostituita dalla sopravvenuta normativa. Nei casi in cui il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici trovi applicazione o specificazione in atti normativi, o le norme del medesimo siano derogate da norme legislative regionali, si applica l'art. 42 del presente Regolamento.

“Unione”: Unione Cinquecittà.

“Contratti pubblici”: i contratti d'appalto o di concessione relativi agli affidamenti di beni, servizi e lavori posti in essere dall'Unione.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

“Affidamento di lavori”: l'affidamento avente ad oggetto le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere di cui all'allegato I del Codice dei contratti pubblici. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale.

“Affidamento di beni”: l'affidamento, diverso da quello di lavori o di servizi, avente ad oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

“Affidamento di servizi”: l'affidamento, diverso da quello di lavori o di beni, avente ad oggetto le prestazioni di servizi di cui all'allegato II del Codice dei contratti pubblici.

“Operatore economico”: il soggetto che offre sul mercato in modo stabile e continuativo beni, servizi e lavori.

“Soggetto offerente” o **“Offerente”**: il soggetto che ha posto in essere una offerta contrattuale parziale o complessiva.

“Soggetto contraente”: il soggetto offerente che, in seguito alla accettazione, conclude mediante stipulazione un contratto con l'Unione.

“Autorità”: l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 6 del Codice dei contratti pubblici.

“Osservatorio”: l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.

“Responsabile del procedimento”: il soggetto cui sono attribuiti le funzioni ed i compiti stabiliti dall'art. 10 del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 4 della Legge regionale sui lavori pubblici.

“Responsabile del servizio”: il dirigente o il funzionario responsabile dell'attività contrattuale dell'Unione, nel rispetto dello statuto e del regolamento di organizzazione dell'ente.

“Profilo del committente”: <http://www.unionequinquecitta.it>, ossia il sito informatico del Unione in cui è possibile reperire le informazioni rivolte al mercato e le notizie relative ai Contratti pubblici.

Articolo 4. Principi

1. Il presente Regolamento è redatto, applicato ed interpretato nel rispetto:

a) dei principi comunitari a tutela della concorrenza, desumibili dal Trattato delle Comunità europee (CE) o dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle CE, tra cui :

- a.1) la libera circolazione delle merci in tutto il territorio delle CE;
- a.2) il diritto di stabilimento;



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

- a.3) la libera prestazione di servizi in tutto il territorio delle CE;
- a.4) la parità di trattamento tra Operatori economici, perseguibile anche mediante una concreta e fattuale non discriminazione tra di essi in relazione alle attività richieste per l'assegnazione o l'esecuzione dei Contratti pubblici nonché mediante il riconoscimento reciproco di atti, certificati e documenti di autorità comunitarie;
- a.5) la congruità tra i requisiti soggettivi richiesti all'Operatore economico ai fini dell'assegnazione e l'oggetto del Contratto pubblico;
- a.6) la trasparenza e la conoscibilità delle attività poste in essere dal Unione;
- a.7) la pubblicità della volontà di affidare e dell'esito degli Affidamenti di beni, servizi e lavori;
- a.8) la proporzionalità della modalità di Affidamento di beni, servizi e lavori rispetto al potenziale mercato di riferimento.

b) dei principi e delle norme dell'ordinamento italiano che l' Unione ha l'obbligo di osservare. Nel rispetto di tali principi e norme, l'Unione è tenuta, durante la contrattazione, a comportarsi secondo buona fede.

2. Per ogni singolo Contratto pubblico l'Unione nomina un Responsabile del procedimento.

Articolo 5. Fasi della procedura di affidamento

1. Nel rispetto degli atti di programmazione e di indirizzo dell'Unione, la procedura di affidamento di beni, servizi e lavori è attuata secondo l'ordine delle seguenti fasi:

- a)** determinazione a contrarre;
- b)** selezione della migliore offerta;
- c)** aggiudicazione provvisoria;
- d)** aggiudicazione definitiva;
- e)** verifica del possesso dei requisiti;
- f)** stipulazione del contratto.

2. La determinazione a contrarre è adottata dal Responsabile del servizio prima dell'avvio della procedura di Affidamento di beni, servizi e lavori e contiene le indicazioni: **a)** del fine che con il contratto si intende perseguire; **b)** della fonte del finanziamento; **c)** dell'oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole ritenute essenziali; **d)** della procedura per l'individuazione degli offerenti; **e)** del criterio per la scelta dell'offerta migliore; **f)** del nominativo del Responsabile del procedimento.

3. La selezione della migliore offerta avviene mediante una delle procedure e sulla base di uno dei criteri previsti dal presente Regolamento e dal Codice dei contratti pubblici.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTA'
Provincia di Frosinone

4. L'aggiudicazione provvisoria è dichiarata nel verbale di gara dalla commissione giudicatrice o dall'organo monocratico incaricati della selezione della migliore offerta al termine della procedura di Affidamento di beni, servizi e lavori.
5. L'aggiudicazione definitiva richiede l'adozione di uno specifico atto da parte del Responsabile del servizio. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa.
6. Non occorre l'adozione della determina a contrarre né dell'aggiudicazione provvisoria, essendo sufficiente quella dell'aggiudicazione definitiva:
 - a) per l'acquisizione di beni, di servizi e di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
 - b) per l'acquisizione urgente di beni e servizi derivante dal verificarsi di eventi eccezionali od imprevedibili e nei limiti strettamente necessari per fronteggiare l'emergenza.
7. La verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa è curata dal Responsabile del procedimento, successivamente all'adozione dell'aggiudicazione definitiva, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento e del Codice dei contratti pubblici.
8. Terminata la verifica di cui al comma 7, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si fa luogo alla stipulazione del contratto nel rispetto dei termini indicati nell'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 6. Criteri di selezione dell'offerta

1. L'Unione seleziona la migliore offerta compiendo alternativamente o una scelta di solo prezzo, applicando il criterio del prezzo più basso, o una scelta di qualità-prezzo, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'Unione sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del Contratto pubblico ed indica nel bando o nel disciplinare di gara e nella lettera d'invito quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta. Quando la selezione della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o il disciplinare di gara e la lettera di invito precisano altresì i criteri di valutazione, la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi nonché le modalità di attribuzione dei punteggi in conformità agli allegati G, M e P del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

3. L'Unione applica gli articoli 81, 82 e 83 del Codice dei contratti pubblici.
4. La selezione della migliore offerta deve risultare da apposito verbale redatto in conformità all'art. 78 del Codice dei contratti pubblici ed è effettuata in seduta pubblica per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa (quali, a titolo esemplificativo, il prezzo o il termine di consegna o di esecuzione), ed in seduta riservata per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa (quali, a titolo esemplificativo, il pregio tecnico o le caratteristiche estetiche e funzionali).

Articolo 7. Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione deve essere demandata ad una commissione giudicatrice istituita ai sensi dell'art. 84 del Codice dei contratti pubblici.
2. La commissione giudicatrice è nominata dal Responsabile del servizio ed è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del Contratto pubblico.
3. La commissione giudicatrice è presieduta di norma dal Responsabile del servizio.
4. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte; l'atto di nomina può indicare dei membri supplenti in numero massimo pari a quello dei membri effettivi.
5. I compensi spettanti ai membri esterni della commissione giudicatrice ed i criteri per la loro quantificazione sono determinati con deliberazione della Giunta dell'Unione; le spese relative sono inserite nel quadro economico dell'affidamento tra le somme a disposizione dell'Unione e sono impegnate con il provvedimento di nomina.
6. La verbalizzazione dell'attività della commissione giudicatrice è svolta da un dipendente dell'Unione indicato nell'atto di nomina della commissione medesima o, in difetto, da uno dei suoi componenti scelto dal presidente.
7. Si applicano nei confronti dei commissari, effettivi e supplenti, le cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti pubblici; i commissari, all'atto dell'assunzione di incarico, attestano l'insussistenza delle cause predette mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al dpr. 28 dicembre 2000, n. 445.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

8. La commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto e deve operare con il *plenum* dei suoi componenti, di quelli effettivi o di quelli supplenti intervenuti in sostituzione dei primi.
9. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso, non è obbligatoria l'istituzione della commissione giudicatrice e la valutazione è, di norma, demandata ad un organo monocratico dell'Unione, con l'eventuale assistenza di due testimoni.

Articolo 8. Termini dilatorio e acceleratorio per la stipula del contratto

1. Il Contratto pubblico non può essere stipulato prima del decorso del termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 79 del Codice dei contratti pubblici; tale termine non si applica nei casi di cui all'art. 11, comma 10bis, del Codice dei contratti pubblici.
2. In pendenza del termine di cui al comma 1, è consentita l'esecuzione del Contratto pubblico in via d'urgenza nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in contratto determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti; il Responsabile del procedimento esplicita nel relativo verbale le circostanze addotte a giustificazione dell'urgenza.
3. La stipulazione del Contratto pubblico ha luogo entro il termine di sessanta giorni da quando l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell'art. 5, comma 5, del presente Regolamento, salvi diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Articolo 9. Forma del contratto

1. Il Contratto pubblico può essere stipulato:
 - a) mediante atto pubblico redatto, con le richieste formalità, dal Segretario dell'Unione o dal notaio;
 - b) mediante scrittura privata autenticata dal Segretario dell'Unione;
 - c) mediante scrittura privata, anche sotto forma di:
 - c.1) atto di obbligazione redatto in calce al capitolato d'oneri o al disciplinare e sottoscritto dal solo Contraente;
 - c.2) atto separato di obbligazione sottoscritto dal solo Contraente ed accettato dall'Unione con successiva dichiarazione;
 - c.3) scambio di lettere "commerciali" di offerta e di accettazione;



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

c.4) buono d'ordine, di cui all'art. 27, comma 7, del presente Regolamento;

d) in forma elettronica secondo le disposizioni vigenti per l'Unione.

2. I Contratti pubblici sopra la soglia comunitaria sono stipulati nella forma dell'atto pubblico redatto dal Segretario dell'Unione o, su consenso delle parti, in quella dell'atto pubblico redatto dal notaio.

3. I Contratti pubblici sotto la soglia comunitaria, ove conseguenti all'esperimento di procedura aperta o di procedura ristretta, sono stipulati nelle forme di cui al comma 2 ovvero mediante scrittura privata autenticata dal Segretario dell'Unione secondo l'indicazione contenuta nella determinazione a contrarre; in tutti gli altri casi i Contratti pubblici possono essere stipulati mediante scrittura privata.

PARTE II.

CONTRATTI PUBBLICI DI RILEVANZA COMUNITARIA

Articolo 10. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici di rilevanza comunitaria

1. La presente parte II disciplina gli Affidamenti di lavori, di servizi e di beni il cui valore stimato, determinato a norma dell'art. 12 del presente Regolamento, sia pari o superiore alle rispettive soglie comunitarie come stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente parte si applicano, oltre alle disposizioni della parte I del presente Regolamento, il Codice dei contratti pubblici ed il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 11. Importi delle soglie comunitarie

1. Al momento di adozione del presente Regolamento le soglie comunitarie sono pari a:

a) 200.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli Affidamenti di beni e di servizi;

b) 5.000.000,00 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per gli Affidamenti di lavori.

2. I provvedimenti con cui la Commissione delle Comunità europee revisiona gli importi delle soglie indicate nel comma 1, in virtù dell'art. 69 della Direttiva 2004/18/CE, trovano applicazione diretta e modificano in modo automatico il presente articolo a decorrere dalla scadenza del termine eventualmente prescritto dalla Commissione per il recepimento nell'ordinamento interno dell'Italia,



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

senza che l'Unione abbia l'onere di modificare il presente articolo mediante sostituzione degli importi sopra indicati.

Articolo 12. Metodi di calcolo del valore stimato del contratto pubblico

1. Il valore del Contratto pubblico è stimato dal Unione al momento dell'avvio della procedura di Affidamento di lavori, di beni e di servizi, ed è determinato in base ai commi seguenti.

2. Il valore stimato del Contratto pubblico è determinato, per ogni fine previsto nel presente Regolamento, dall'importo totale pagabile dall'Unione al futuro Soggetto contraente, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

L'importo totale pagabile comprende, a titolo esemplificativo, le obbligazioni pecuniarie, reali o aventi altri oggetti, le obbligazioni incondizionate e condizionate, le opzioni e gli eventuali rinnovi.

3. In caso di obbligazione non pecuniaria, l'Unione tiene conto del controvalore monetario della prestazione che ne forma oggetto.

4. L'Unione, per determinare il valore stimato del Contratto pubblico, applica l'art. 29 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 13. Contratti misti.

1. I contratti misti sono contratti pubblici aventi per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture.

2. I contratti misti sono considerati appalti pubblici di lavori, o di servizi, o di forniture, o concessioni di lavori, secondo le disposizioni che seguono:

a) un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture»;

b) un contratto pubblico avente per oggetto prodotti e servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto;

c) un contratto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale del contratto è considerato un «appalto pubblico di servizi»;

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, l'oggetto principale del contratto è costituito dai lavori se l'importo dei lavori assume rilievo superiore al cinquanta per cento, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

4. L'affidamento di un contratto misto secondo il presente articolo non deve avere come conseguenza di limitare o escludere l'applicazione delle pertinenti norme comunitarie relative all'aggiudicazione di lavori, servizi o forniture, anche se non costituiscono l'oggetto principale del contratto, ovvero di limitare o distorcere la concorrenza.

Articolo 14. Requisiti di partecipazione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di Affidamento di lavori, di servizi e di beni e non possono stipulare i relativi contratti gli Operatori economici:

a) che versano nelle condizioni ostative previste dall'art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici o in un'altra condizione ostativa comunque prevista dalla normativa vigente;

b) che difettano dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica determinati dal Unione nel bando, nell'avviso o nell'invito in applicazione degli articoli da 39 a 47 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ai fini della determinazione dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettera b), l'Unione, tenuto conto della natura e dell'entità dell'affidamento, può optare per una sola o per più d'una delle tipologie di requisiti ivi specificate, attenendosi a criteri oggettivi, commisurati allo specifico affidamento, ed al principio di proporzionalità tra requisiti di partecipazione e l'oggetto del Contratto pubblico.

3. In caso di affidamenti ad oggetto misto, l'Unione determina distinti requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica per ogni prestazione di lavori, servizi o beni oggetto dell'affidamento, secondo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. L'Operatore economico deve possedere tutti i requisiti definiti a norma dei commi precedenti.

5. E' vietata la commistione tra i requisiti di partecipazione di cui al presente articolo e gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

Articolo 15. Modalità di dimostrazione e di verifica del possesso dei requisiti di partecipazione

1. Il possesso dei requisiti di partecipazione è attestato dall'Operatore economico mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al dpr. n. 445/2000.

2. Ai fini dell'accertamento della veridicità della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1, l'Unione:



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

- a) acquisisce direttamente dalle autorità competenti la documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lett. a), del presente Regolamento;
 - b) richiede all'Operatore economico la produzione della documentazione probatoria del possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, lett. b), del presente Regolamento.
3. Nel rispetto del principio di reciproco riconoscimento e di non discriminazione, per l'accertamento di cui al precedente comma 2, lett. a), nei confronti di operatori economici non stabiliti in Italia, l'Operatore economico ha l'onere di fornire i necessari documenti probatori all'Unione, coadiuvandolo/a in eventuali richieste di conferma da parte delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, l'Unione reputa prova necessaria e sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Articolo 16

Procedure di scelta del Soggetto contraente

1. Per l'individuazione del Soggetto contraente l'Unione utilizza:
 - a) la procedura aperta;
 - b) la procedura ristretta;
 - c) la procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara;
 - d) il dialogo competitivo.
2. La procedura aperta e quella ristretta costituiscono strumenti ordinari per l'individuazione del Soggetto contraente; la procedura negoziata e il dialogo competitivo costituiscono invece strumenti eccezionali fruibili soltanto in presenza delle condizioni specifiche espressamente previste dal Codice dei contratti pubblici e della cui sussistenza deve darsi atto nella motivazione della determinazione a contrarre di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
3. La procedura aperta è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta, con le modalità stabilite dall'art. 55 del Codice dei contratti pubblici.
4. La procedura ristretta è la procedura in cui, a seguito della pubblicazione di un bando di gara, ogni operatore economico interessato può chiedere di partecipare, ma soltanto gli operatori economici invitati dal Unione mediante apposita lettera di invito possono presentare un'offerta, con le modalità stabilite dall'art. 55 del Codice dei contratti pubblici.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

5. La procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara, è la procedura in cui l'Unione consulta gli operatori economici da esso/a scelti e negozia con uno o più di loro le condizioni del Contratto pubblico, con le modalità stabilite, rispettivamente, dall'art. 56 e dall'art. 57 del Codice dei contratti pubblici.

6. Il dialogo competitivo è una procedura nella quale l'Unione, in caso di Affidamenti di lavori, di servizi e di beni particolarmente complessi ed a seguito della pubblicazione di un bando di gara, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati, mediante apposita lettera, a presentare le rispettive offerte.

7. Le modalità di pubblicazione dei bandi e di invio degli inviti a presentare offerte, a negoziare, a partecipare al dialogo competitivo nonché i termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione sono stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 66, 67 e 70 del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 17. Anomalia dell'offerta

1. E' giudicata anomala l'offerta dell'Operatore economico:

a) che presenta un ribasso pari o superiore al valore indicato dall'art. 86, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso;

b) in relazione alla quale sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai valori indicati dall'art. 86, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. L'offerta giudicata anomala ai sensi del comma 1 è sottoposta a verifica – secondo i criteri ed il procedimento indicati, rispettivamente, dall'art. 87 e dall'art. 88 del Codice dei contratti pubblici – ad opera del Responsabile del procedimento, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, e della commissione giudicatrice di cui all'art. 7 del presente Regolamento, in ipotesi di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; è fatta salva la facoltà dell'Unione, ove lo ritenga opportuno, di istituire una commissione *ad hoc* ai sensi dell'art. 88, comma 1bis, del Codice dei contratti pubblici.

3. La verifica di cui al comma 2 ha lo scopo di valutare se un'offerta sia, nel suo complesso, seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale.

4. Anche a prescindere da quanto previsto nel comma 1, l'Unione può verificare l'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

Articolo 18. Garanzie

1. L'offerta è corredata dalla garanzia di cui all'art. 75 del Codice dei contratti pubblici.
2. Il Soggetto contraente è obbligato a costituire la garanzia di cui all'art. 113 del Codice dei contratti pubblici.
3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 111 e 129 del Codice dei contratti pubblici, nonché nell'art. 57, nella parte II, titolo VI, nella parte III, titolo III, e negli articoli 280 e 298 del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.

PARTE III


**CONTRATTI PUBBLICI SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA E DEGLI
AFFIDAMENTI IN ECONOMIA**

Articolo 19. Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di contratti pubblici sotto la soglia comunitaria

1. Il presente titolo I della parte III disciplina gli Affidamenti di lavori, di servizi e di beni il cui valore stimato, determinato a norma dell'art. 12 del presente Regolamento, sia inferiore alle rispettive soglie comunitarie come stabilite dall'art. 11 del presente Regolamento.
2. Per tutti gli affidamenti sottosoglia si applicano, oltre alle disposizioni delle parti I e II del presente Regolamento, gli artt. 122, 123 e 124 del Codice dei contratti pubblici, ed il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici (con particolare e non esclusivo riferimento alla sua parte IV, titolo V, capo I).

Articolo 20. Anomalia dell'offerta

1. Per gli Affidamenti di lavori di importo inferiore o pari al valore indicato dall'art. 122, comma 9, del Codice dei contratti pubblici e per gli Affidamenti di beni e di servizi di importo inferiore o pari al valore indicato dall'art. 124, comma 8, del medesimo Codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del prezzo più basso, l'Unione può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore al valore indicato dall'art. 86, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

2. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma 1 non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 17, comma 4, del presente Regolamento.

Articolo 21. Affidamenti in economia. Norma di rinvio.

1. Con riferimento ai procedimenti relativi agli affidamenti in economia di beni, servizi e lavori da parte dell'Unione si rinvia all'apposito Regolamento per l'acquisto in economia di beni, servizi e forniture.

**PARTE IV
ALTRE PROCEDURE**

Art. 22. Affidamento dei servizi dell'allegato II B D.Lgs. 163/2006 : principi generali e modalità di affidamento

1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006 avviene nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Per tali servizi, il D.Lgs.163/2006 si applica limitatamente alle seguenti norme :

- articolo 68 (*specifiche tecniche*),
- articolo 65 (*avviso sui risultati della procedura di affidamento*).

2. L'aggiudicazione dei servizi di cui al comma precedente deve essere preceduta da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto.

3. L'Unione adotterà forme adeguate di pubblicità sulla base di una valutazione delle circostanze specifiche del caso, quali l'oggetto dell'appalto e la sua importanza per il mercato interno, il suo importo stimato, le particolari caratteristiche del settore interessato.

4. I termini stabiliti per presentare una manifestazione di interesse o un'offerta devono essere comunque sufficienti per consentire alle imprese di procedere ad una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta.

Art. 23 . Convenzioni con Cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato

1. L'Unione, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

- soglia comunitaria, a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 e s.m.i., finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.
2. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.
 3. Nel caso di affidamenti di importo superiore alla soglia comunitaria è possibile comunque prevedere nel bando di gara l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate e con l'adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
 4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione di progetti o programmi e che siano in grado di cooperare con l'Ente.
 5. L'Unione può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia .
 6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all'affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l'oggetto della convenzione.
 7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.

PARTE V
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 24. Responsabilità della esecuzione del contratto

1. Il Responsabile che sottoscrive il contratto è responsabile dell'esecuzione del contratto stesso salvo i casi in cui la responsabilità sia demandata ad altri responsabili sulla base delle specifiche competenze come individuate dal regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal PEG. Questo implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

2. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare danni per l'Unione.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni contrattuali pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.

Art. 25. Contratti aggiuntivi

1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall'art. 57, c.5, lett.a) D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 125, c.10. lett.b) D.Lgs. 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l'integrazione di contratto e per l'affidamento di prestazioni complementari o di completamento si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.

2. Nei casi previsti dalla vigente normativa, l'Unione può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione al contratto fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto in contratto e l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni previste nel contratto.

Art. 26. Divieto di cessione del contratto e Subappalto

1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il ricorso al subappalto è consentito nell'ambito e nei limiti dell'art. 118 del D.Lgs.163/2006 e delle ulteriori norme vigenti in materia ed è autorizzato mediante determinazione del Responsabile dell'esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l'idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall'appaltatore.

Art. 27. Inadempimento contrattuale

1. Il Responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell'inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all'interesse dell'ente.

2. Se l'inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il responsabile di cui al comma 1 ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione contrattuale, comportano l'adozione da parte del responsabile summenzionato di provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l'esito finale del contratto, il Responsabile dell'esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto, ai sensi del precedente comma, in via esemplificativa :
 - il venire meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di gare da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - la manifesta incapacità o inadeguatezza nell'esecuzione del contratto;
 - ritardo ingiustificato, in misura significativa, tale da pregiudicare la realizzazione dell'intervento nel termine previsto dal contratto;
 - ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla normativa vigente in materia.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l'incameramento da parte dell'Unione della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto dell'Unione al risarcimento di ulteriori danni.

Art. 28 - Penali

1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all'importo contrattuale, in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dell'esecuzione o secondo quanto previsto dalla legge.
3. L'applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

PARTE VI

CONTENZIOSO IN SEDE DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

Articolo 29. Transazione

1. L'Unione si riserva di transigere le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei Contratti pubblici con le modalità previste dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'Unione, per gli affidamenti oggetto del presente Regolamento, applica l'accordo bonario a norma dell'art. 240, comma 22, del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 30. Arbitrato

1. L'Unione, salva diversa volontà esplicitata nel bando, nell'avviso o nell'invito, non applica l'art. 241 del Codice dei contratti pubblici.
2. E' vietato in ogni caso il compromesso.

Articolo 31. Giurisdizione e norme procedurali

1. Per le controversie aventi per specifico oggetto il presente Regolamento come provvedimento, il giudice competente è il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Latina e le norme procedurali sono quelle dettate dal dlgs. 2 luglio 2010, n. 104.

PARTE VII
NORME FINALI

Articolo 32. Richiami normativi

1. In materia di comunicazioni all'Osservatorio si applica l'art. 7, comma 8, lett. a), del Codice dei contratti pubblici.
2. In materia di accesso agli atti si applica l'art. 13 del Codice dei contratti pubblici.
3. In materia di vicende soggettive degli operatori economici si applicano l'art. 51 del Codice dei contratti pubblici, se relative alla fase concorsuale, e l'art. 116 del medesimo Codice, se relative alla fase esecutiva del Contratto pubblico.
4. L'Unione si riserva la facoltà di applicare l'art. 52 del Codice dei contratti pubblici (appalti riservati).
5. In materia di specifiche tecniche l'Unione applica l'art. 68 del Codice dei contratti pubblici.



UNIONE DI COMUNI CINQUECITTÀ
Provincia di Frosinone

6. In materia di condizioni particolari di esecuzione l'Unione applica l'art. 69 del Codice dei contratti pubblici.
7. In materia di piani di sicurezza l'Unione applica l'art. 131 del Codice dei contratti pubblici.
8. In materia di informazioni antimafia si applicano le vigenti disposizioni.
9. In materia di esecuzione del Contratto pubblico l'Unione applica la Parte II, Capo V del Codice dei contratti pubblici (Principi relativi all'esecuzione del contratto).

Articolo 33. Norma di chiusura

1. Il presente Regolamento rappresenta *lex specialis* rispetto alla vigente normativa in materia, anche in virtù dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici.
2. In caso di legislazione o regolamentazione posta in essere dalla Regione Lazio, applicabile in sostituzione di norme statali, i richiami effettuati al Codice dei contratti pubblici o al Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici si devono intendere riferiti alla normativa regionale in quanto applicabile a soggetti aventi le caratteristiche soggettive dell'Unione.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applica la normativa statale contenuta nel Codice dei contratti pubblici o nel Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici,

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Cinquecittà
N° XX del 3 ottobre 2012